



24931 10

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 11997/2011

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 24931

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - Ud. 24/11/2016

Dott. ORONZO DE MASI - Consigliere - PU

Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Rel. Consigliere -

Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere -

Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11997-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

2016

4358

elettivamente domiciliata in ROMA VIA BENACO 5, presso lo studio dell'avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa dall'avvocato UMBERTO SANTI giusta delega a margine;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 110/2010 della COMM.TRIB.REG.
di VENEZIA, depositata il 22/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/11/2016 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l'Avvocato ROCCHITTA che si
riporta al ricorso;

udito per la controricorrente l'Avvocato SANTI che ha
chiesto il rigetto, l'Avv. SANTI deposita in udienza
n.1 cartolina di ricevimento A/R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

imponibile secondo il decreto legislativo 346/90 nel testo vigente prima della riforma operata dall'articolo 69 della legge 342/2000 anche per quanto concerneva i beni successivamente reperiti e per i quali era stata presentata la dichiarazione integrativa in data 9 maggio 2007. Ed invero l'articolo 489 cod. civ., nell'affermare che i minori non si intendono decaduti dal beneficio d'inventario se non al compimento di un anno della maggiore età, si riferisce al diverso caso in cui chi rappresenta il minore abbia ommesso di provvedere al compimento dell'inventario. Diversamente, nel caso in cui sia intervenuta l'accettazione con beneficio d'inventario e l'inventario sia stato redatto, il termine di sei mesi per la dichiarazione di successione scade non un anno dopo il compimento della maggiore età della chiamata minore, bensì sei mesi dopo la scadenza del termine per redigere l'inventario.

4. Osserva la Corte che la ricorrente ha citato, a supporto delle ragioni esposte, la decisione n. 22712 adottata il 23/09/2009 dalla Corte di legittimità secondo cui il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione, fissato dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 2, lett. d), con riferimento al comma 1, e dunque alla data di apertura della successione, decorre, nel caso in cui il chiamato all'eredità sia un minore, dalla scadenza del termine per la redazione dell'inventario o dalla scadenza del termine ultimo previsto dall'art. 489 c.c. per il compimento dell'inventario, e pertanto, ove il legale rappresentante del minore chiamato abbia ommesso il predetto adempimento, protraendo tale mancanza anche oltre il termine fissato in via ordinaria per la redazione dell'inventario, ciò non pregiudica per il minore, fino al primo anno dal compimento della maggiore età, né il diritto di accettare con beneficio d'inventario, né il diritto di evitare la decadenza dal beneficio né, infine, la facoltà di rinunciare all'eredità, con la conseguenza che qualora il legale rappresentante del minore chiamato abbia invece provveduto tempestivamente alla redazione dell'inventario, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre in ogni caso dalla scadenza del termine per la redazione dell'inventario e non dalla scadenza del termine previsto dall'art. 489 c.c., per la diversa ipotesi di mancata redazione dell'inventario da parte del rappresentante del minore, ed al solo fine di non pregiudicare quest'ultimo.

Ora, va considerato che il caso che occupa presenta elementi di diversità con quello esaminato dalla Corte con la decisione testé menzionata. Invero risulta incontestato che la contribuente ha effettuato nei termini la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio d'inventario in relazione alla successione apertasi in data 13 agosto 1997 e risulta altresì che ha compiuto l'inventario dei beni salvo poi, in data 9.1.2007, effettuare una dichiarazione di successione integrativa in conseguenza del rinvenimento di immobili di cui precedentemente ignorava l'esistenza perché collegati nei pubblici registri ad un codice fiscale diverso ed errato.

A tal punto gli eredi, per non incorrere nella perdita del beneficio di inventario e rispondere *ultra vires*, erano tenuti ad integrare l'inventario ed a farne annotazione nel registro delle successioni a norma dell'art. 484 cod. civ.. Con riguardo all'erede minore, ella avrebbe raggiunto la maggiore età il 6 aprile 2008 ed aveva facoltà di integrare l'inventario entro l'anno successivo, per il che il termine per la presentazione della dichiarazione di

successione di cui all'art. 31 lett. D D. Lgs 346/1990 scadeva successivamente. Invero costituisce principio più volte affermato dalla Corte di legittimità quello secondo cui il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, nel caso in cui il chiamato all'eredità sia un minorenni, decorre - in base alla lettura coordinata dell'art. 31, comma 2, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (nel testo "ratione temporis" vigente) e degli artt. 484, 485 e 489 cod. civ. - dalla scadenza del termine ultimo per la redazione dell'inventario e, quindi, decorso un anno dal compimento della maggiore età, senza che abbia rilievo alcuno la circostanza che il minorenni, all'apertura della successione, si trovi o meno nel possesso dei beni ereditari (Cass. n. 841 del 17/01/2014; Cass. n. 5211 del 04/03/2011). Ciò posto, considerato che l'art. 69, comma 15, della legge 21.11.2000 n. 342 prevede che le disposizioni contenute nell'articolo medesimo si applicano alle successioni per le quali il termine per la presentazione delle relative dichiarazioni scade dopo il 31.12.2000, all'imponibile dichiarato doveva applicarsi l'aliquota del 4%.


Il ricorso va, dunque, rigettato con compensazione delle spese processuali per la complessità della questione trattata.

P.Q.M.


La corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2016.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Direttore Amministrativo
Dot. Stefano PALUMBO



- 6 DIC 2016

